

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1125)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **PARRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1960

Scioglimento del Movimento sociale italiano in applicazione della norma contenuta nel primo comma della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. — La norma XII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione ha dettato l'univoco precetto secondo il quale « è vietata la riorganizzazione sotto qualsiasi forma del disciolto partito fascista ».

Si è qui di fronte ad una disposizione perentoria e incondizionata, di evidente portata dispositiva, che si basa sul facile presupposto che i fascisti travolti e dispersi tra il 1943 e il 1945 dalla insurrezione morale, politica e armata della grande maggioranza degli italiani, se e quando avessero divisato di riannodare le loro file superstiti per ripresentarsi sulla scena della vita pubblica della nostra Nazione come forza organizzata, io avrebbero fatto sotto strutture e denominazioni ingannevoli.

Per impedire che tale eventuale pericolosa insidia ai danni dello Stato rinnovato nelle sue istituzioni e nei suoi fondamenti ideali riuscisse a successo, la legge 20 giugno 1952, n. 645, che in via di abbondanza ha dettato norme di attuazione del primo comma della

XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione, indicò nel suo primo articolo gli elementi dai quali si potesse e dovesse trarre la convinzione e la certezza dell'avvenuta riorganizzazione del partito fascista sotto la copertura di una diversa associazione o movimento, elencandoli alternativamente, talchè bastasse averne identificato anche uno solo per potere applicare la sanzione prescritta.

« Si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando una associazione o un movimento persegua finalità antidemocratiche proprie del partito fascista esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica, o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione, o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolgendo la sua attività alla esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista ».

Chiedendovi di deliberare con il presente disegno di legge lo scioglimento del M.S.I. noi siamo dunque tenuti a dimostrarvi come in esso si ritrovino appunto una o più delle caratteristiche atte a farlo considerare una reincarnazione del partito fascista — seppure vi sia ancora qualcuno non dico fra i legislatori ma fra i semplici cittadini in Italia che possa in proposito conservare dubbi o avere esitazioni.

Basterebbero infatti allo scopo gli elementi che lo stesso M.S.I. ha con temeraria audacia offerto durante questi anni a tutti noi: l'ostentazione nel rivendicare i fasti del fascismo, la nostalgia appassionata per l'abbattuto regime, la denigrazione metodica della democrazia, il vilipendio più ignobile della Resistenza, l'esaltazione dei fatti e degli esponenti del periodo fascista. Ciò che del resto trova naturale spiegazione nel fatto che il M.S.I. ha raccolto la grande massa dei suoi aderenti tra ex fascisti e seguaci della Repubblica di Salò. Il *curriculum vitae* di buona parte dei suoi dirigenti non potrebbe, inoltre, essere più istruttivo al riguardo.

Ma a queste manifestazioni delle quali sia le raccolte dei giornali e periodici diretti da esponenti e dirigenti del M.S.I. sia i discorsi di costoro nelle aule parlamentari e nelle piazze offrono ampia e incontrovertibile documentazione, si aggiungono le azioni che periodicamente in grazia alle iniziative degli appartenenti al M.S.I. arricchiscono la cronaca criminale del nostro Paese: la devastazione di sedi dei partiti democratici e di istituzioni culturali, gli attentati con esplosivi e col fuoco contro monumenti e lapidi dedicate ai caduti della guerra di Liberazione e alle vittime degli eccidi perpetrati dal fascismo, le azioni intimidatorie e vandali- che contro quartieri cittadini e contro la popolazione ebrea e i templi israelitici, eccetera. In proposito un'ampia documentazione sarà presentata dal proponente alla Commissione permanente che verrà investita dell'esame di questo disegno di legge.

Comunque può assumersi fin d'ora come dato incontrovertibile che il M.S.I. non è altro che la riorganizzazione del partito fascista con una copertura sotto la quale d'al-

tronde gli interessati, e cioè i fascisti, non si danno ormai più neanche troppa cura di celare la loro identità.

Tutto ciò non sfugge neanche agli osservatori stranieri. E nei giorni scorsi parole ben amare per ogni coscienza democratica italiana sono state scritte dai massimi giornali di Francia e d'Inghilterra, fra i quali ultimi il *Times* è stato il più risoluto nella espressione e nel giudizio.

Ma potrà forse qualcuno obiettare che la legge 20 giugno 1952 esige che il carattere fascista di una associazione venga accertato con sentenza perchè il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio dei ministri, ne ordini lo scioglimento. E ancora potrà sostenere che l'esistenza di una legge sulla materia costituisce di per sè preclusione alla presentazione ed alla approvazione di un'altra legge.

Respingendo questo secondo assunto che, se accettato, rappresenterebbe un impedimento permanente ad ogni adeguazione della legislazione alle nuove situazioni e quindi alle nuove necessità, si può invece osservare che la legge 20 giugno 1952 già spogliava, col secondo comma del suo articolo 3, la Magistratura dall'accertamento per sentenza dei caratteri fascisti di un partito o di un movimento nuovamente organizzato, rimettendo nei casi straordinari di necessità e di urgenza al Governo la facoltà di adottare il provvedimento di scioglimento mediante decreto-legge ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. Ciò significa che la valutazione degli elementi capaci di caratterizzare in senso fascista un'organizzazione od un movimento non viene rimesso in via esclusiva alla Magistratura, e ciò per il fatto che può a volte l'esigenza politica farsi prevalente nel qual caso la responsabilità del provvedimento viene rimessa al Potere esecutivo. Tanto maggiormente nel caso dato ci si può affidare alla decisione del Potere legislativo nel quale, per il concorso nelle valutazioni dei giudizi provenienti dai vari Gruppi parlamentari, ogni atteggiamento pre-costituito di parte viene escluso e quindi è con più forza garantita la obiettività della decisione.

D'altronde non può non suscitare preoccupazioni il fatto che mai fino ad oggi, nono-

stante la molteplicità delle denunce corrispondenti alla molteplicità delle manifestazioni criminose, la Magistratura abbia pronunciata la declaratoria dalla quale potesse farsi discendere il provvedimento di scioglimento. Ed ugualmente non si può non considerare con stupore il fatto che il Governo non abbia mai neanche avvertita la necessità di esaminare l'attualità dell'ipotesi di cui al richiamato secondo comma dell'articolo 3 della legge citata.

A giustificazione di simile carenza si invoca da alcune parti la insufficienza e la indeterminatezza delle norme legislative in vigore, a non seguire coloro che più apertamente identificano in speciali interessi politici la sorgente dell'inerzia lamentata.

In realtà, se non con espresse declaratorie, la Magistratura non ha mancato, anche recentemente, di appurare il carattere fascista del M.S.I., come ad esempio in una recente sentenza del tribunale di Novara, contro Marchesi Francesco e Ronza Oscar, fascista localmente ben noto, imputati di diffamazione, nella quale, in sede di « fatto e diritto », si legge « che il M.S.I., partito al quale appartiene il Ronza, si ispira nella sua ideologia al fascismo ». E sul piano di governo non può dimenticarsi come l'accettazione o meno del sostegno del M.S.I. nella risoluzione di alcune recenti crisi ministeriali abbia costituito motivo di vivissimi contrasti sboccati financo a dimissioni formali, intorno al suo carattere e alla sua natura politica.

Indipendentemente comunque da queste considerazioni, utili a chiarire i fondamenti

di questa iniziativa legislativa, sta di fatto che nella congiuntura politica odierna della Repubblica il M.S.I. rappresenta dinanzi alla coscienza del popolo italiano il più temerario tentativo contro lo spirito e i fondamenti delle istituzioni democratiche nate dalla vittoria sul fascismo, e su di lei preme la esigenza urgente di un provvedimento che, dettato dalle asprissime esperienze di quarant'anni or sono, rivestito dalle forme rituali della legge, rappresenti l'arresto della progressiva incombente involuzione antidemocratica.

La lunga tolleranza concessa dai pubblici poteri al nuovo fascismo non può avere per lui preconstituito un titolo di legittimità. E i molti reati perpetrati in suo nome e sotto la sua influenza e guida nel corso degli anni recenti non possono avergli assicurato per sempre la impunità. La recidiva non annulla il delitto ma ne rappresenta un'aggravante. Ed oggi il fascismo, ricostitutosi in organizzazione sotto l'insegna e il nome del Movimento sociale italiano, sfida troppo arditamente la legge fondamentale della Repubblica per potere pretendere ulteriormente ad una indulgenza divenuta ormai una colpa.

Il proponente di questo disegno di legge chiederà al Senato di adottare per il suo esame la procedura d'urgenza allo scopo di riuscire al più presto a restaurare la legalità democratica e repubblicana troppo a lungo offesa.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

In applicazione dell'articolo XII, primo comma, delle disposizioni transitorie e finali della Costituzione della Repubblica il Movimento sociale italiano è sciolto.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.